

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016, TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI
E I COMUNI ADERENTI**

L'anno **2022**, addì **sette** del mese di **giugno**, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131, tra

Unione Terre di Castelli (C.F. e P.IVA 02754930366), con sede in via Bellucci 1 a Vignola (MO), nella persona della Presidente Emilia Muratori, di seguito per brevità "Unione", in esecuzione della deliberazione di Giunta Unione n. 70 del 26/05/2022;

Comune di Castelnuovo Rangone (C.F. e P.IVA 00292410362), con sede in via Roma 1 a Castelnuovo Rangone (MO), nella persona del Sindaco Massimo Paradisi, di seguito per brevità "Comune", in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 17/05/2022;

Comune di Castelvetro di Modena (C.F. e P.IVA 00285350369), con sede in Piazza Roma 5 a Castelvetro di Modena (MO), nella persona del Sindaco Fabio Franceschini, di seguito per brevità "Comune", in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/05/2022;

Comune di Guiglia (C.F. e P.IVA 00641440367), con sede in Piazza Gramsci 1 a Guiglia (MO), nella persona del Sindaco Iacopo Lagazzi, di seguito per brevità "Comune", in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 19/05/2022;

Comune di Marano sul Panaro (C.F. e P.IVA 00675950364), con sede in Piazza Matteotti 17 a Marano sul Panaro (MO), nella persona del Sindaco Giovanni Galli, di seguito per brevità "Comune", in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 17/05/2022;

Comune di Savignano sul Panaro (C.F. e P.IVA 00242970366), con sede in via Doccia 64 a Savignano sul Panaro (MO), nella persona del Sindaco Enrico Tagliavini, di seguito per brevità "Comune", in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 16/05/2022;

Comune di Spilamberto (C.F. e P.IVA 00185420361), con sede in Piazza Caduti per la Libertà 3 a Spilamberto (MO), nella persona del Sindaco Umberto Costantini, di seguito per brevità "Comune", in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 18/05/2022;

Comune di Vignola (C.F. e P.IVA 00179790365), con sede in via Bellucci 1 a Vignola (MO), nella persona della Vice Sindaca Anna Paragliola, di seguito per brevità "Comune", in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 16/05/2022;

Comune di Zocca (C.F. e P.IVA 00717780365), con sede in Via Del Mercato 104 a Zocca (MO), nella persona del Sindaco Federico Ropa, di seguito per brevità "Comune", in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 20/05/2022.

Art. 1 Premessa

Nel 2001 è stata costituita l'Unione fra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola denominata "Unione Terre di Castelli", integrata nel 2009 a seguito dell'adesione dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca a seguito della soppressione della comunità montana Modena Est.

I Comuni sopra indicati, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti con apposite convenzioni, hanno trasferito all'Unione Terre di Castelli le funzioni e la gestione dei seguenti servizi:

- servizi informativi
- gestione del personale
- corpo unico di polizia locale
- protezione civile
- servizi sociali
- servizi scolastici
- sismica
- centrale unica di committenza
- gestione dell'edilizia residenziale pubblica e politiche abitative
- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
- organismo indipendente di valutazione (OIV)
- funzioni di ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la scuola e l'università
- sanità e sicurezza

I Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola hanno inoltre trasferito all'Unione Terre di Castelli le funzioni e la gestione dei seguenti servizi:

- programmazione delle attività culturali, biblioteche, musei
- servizi pubblici locali
- accoglienza, informazione e promozione turistica.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), in riferimento alle funzioni sopra indicate l'Unione Terre di Castelli e i Comuni ad essa aderenti svolgono il ruolo di titolari del trattamento di dati personali, in quanto determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento.

Il presente accordo disciplina le rispettive responsabilità delle Parti in merito all'osservanza dei obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni.

Art. 2. Ruoli e attività di trattamento di dati personali

2.1 Le Parti agiscono in regime di contitolarità dei trattamenti di dati personali relativamente alle funzioni elencate in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016.

2.2 Le Parti concordano che l'Unione, al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni delegate, può accedere, nel rispetto di quanto disciplinato nel presente Accordo, alle banche dati anagrafiche dei Comuni.

2.3 Le Parti condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

2.4 Nel caso in cui i Comuni facenti parte dell'Unione assegnino nuove funzioni o servizi all'Unione, i relativi trattamenti rientreranno nell'ambito di contitolarità, a meno che ciò non sia stabilito diversamente nella delibera di affidamento della funzione e/on servizio.

2.5 L'Unione e i Comuni svolgono i ruoli esplicitati nelle convenzioni di trasferimento delle funzioni elencate in premessa.

2.6 Nei casi in cui Fornitori concorrano al trattamento di dati personali, le Parti designano gli stessi quali Responsabili del trattamento di dati personali, disciplinando, tra le altre cose, oneri e responsabilità in caso di esercizio dei diritti dell'interessato e data breach.

2.7 Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

Art. 3. Condizioni di liceità dei trattamenti di dati personali

3.1 I trattamenti di dati personali, il cui quadro è definito dalle norme sopra citate, trovano le loro condizioni di liceità nell'art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016 e, in relazione alla natura pubblica delle Parti, anche nell'art. 6 comma 1 lett e) della stessa norma.

Art. 4. Informativa per il trattamento dei dati personali

4.1 L'Unione assume l'onere di elaborare e tenere aggiornata l'informativa per il trattamento dei dati personali da rendere agli interessati ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR.

4.2 Nei casi in cui i dati siano raccolti in presenza fisica dell'interessato l'informativa per il trattamento dei dati personali viene somministrata dall'Unione.

4.3 In tutti gli altri casi, l'Unione somministra con modalità telematiche l'informativa per il trattamento dei dati personali.

4.4 L'Unione assume l'onere di informare gli interessati dell'ulteriore finalità di trattamento relativa alle funzioni elencate in premessa, ove dovranno essere indicate le modalità per gli interessati di accesso al presente accordo.

Art. 5. L'esercizio dei diritti da parte degli interessati

5.1 Gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dal GDPR presentando istanza sia nei confronti dell'Unione che del Comune.

5.2 L'Unione assume il ruolo di coordinatore delle suddette istanze e di responsabile del riscontro. Pertanto, il Comune trasmette all'Unione, nelle modalità che assicurino celerità e certezza della trasmissione, le istanze degli interessati non oltre le 72 ore dal ricevimento delle stesse.

5.3 Nei termini previsti dalla normativa, è l'Unione che fornisce il riscontro alle istanze degli interessati.

5.4 Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e di ridurre i tempi per il riscontro, nell'informativa per il trattamento dei dati personali viene suggerito agli interessati di utilizzare un unico punto di contatto.

5.5 L'Unione fornisce riscontro agli interessati con modalità telematiche, tranne nel caso in

cui l'interessato non sia nelle condizioni di accedere telematicamente al riscontro trasmesso.

5.6 Le Parti possono addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi solo nel caso in cui siano richieste più copie di dati in formato cartaceo.

5.7 Le Parti consentono all'interessato di rettificare autonomamente i dati personali dallo stesso ritenuti inesatti, nei limiti imposti dalla normativa indicata all'art. 3.1 del presente accordo.

5.8 Le Parti conservano i dati personali degli interessati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità di cui ai servizi elencati in premessa. Nei casi in cui l'utente richieda la cancellazione dei propri dati personali le Parti eliminano ogni dato personali in proprio possesso ad esso riferito.

5.9 Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli utenti sono gestiti in via esclusiva dall'Unione, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3 del GDPR.

5.10 Le parti sono responsabili in solido per gli eventuali danni arrecati nella somministrazione dei servizi elencati in premessa.

Art. 6. Le misure di sicurezza

6.1 L'Unione, nell'ambito della gestione tecnologica del servizio, utilizza sistemi affidabili che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità ai criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo o internazionale, allineando le proprie procedure di sicurezza agli standard internazionali.

6.2 L'Unione implementa misure adeguate a prevenire ogni possibile contraffazione, nonché idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza del procedimento e delle attività di generazione delle credenziali di accesso.

6.3 Le Parti formano adeguatamente i soggetti autorizzati al trattamento di dati personali.

6.4 L'Unione nell'ambito della gestione tecnologica del servizio, effettua costantemente e senza soluzione di continuità l'attività di monitoraggio della sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 139 del 13.12.2018 avente ad oggetto: "Adeguamento al regolamento europeo ue/2016/679 o GDPR (general data protection regulation) – approvazione e adozione del modello di gestione incidenti di sicurezza e del disciplinare per l'uso dei Sistemi Informativi nell'Unione Terre di Castelli e nei comuni aderenti".

Art. 7 Data breach

7.1 In aderenza agli artt. 33 e 34 del GDPR l'Unione gestisce gli incidenti di sicurezza informatica e data breach, in particolare

- preparando il personale ad affrontare situazioni anomale e non codificate;
- individuando i parametri atti ad identificare un incidente di sicurezza e/o data breach;
- minimizzando i danni relativi all'incidente ed impedirne la propagazione;
- gestendo correttamente il processo di ripristino dei sistemi e delle applicazioni;
- gestendo correttamente il processo di notifica al Garante e di comunicazione agli interessati;
- acquisendo nel modo appropriato le eventuali evidenze digitali di reato;

7.2 Con riferimento ai servizi elencati in premessa, i Comuni comunicano immediatamente all'Unione qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali di cui abbiano avuto contezza.

7.3 Nei casi in cui soggetti Fornitori concorrano al trattamento di dati personali in qualità di Responsabili del trattamento, questi informano l'Unione di qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali di cui abbiano avuto contezza, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a

- a) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza;
- b) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza;
- c) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i dati personali coinvolti);
- d) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- e) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza;
- f) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

Art. 8 Registro delle attività di trattamento

8.1 Le parti, in aderenza all'art. 30 del GDPR e con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dei servizi elencati in premessa, riportano, ciascheduna nel proprio registro dei trattamenti, tutte le informazioni richieste dalla norma.

8.2 Nel registro dei trattamenti deve specificatamente essere riportato che tali trattamenti di dati personali sono effettuati in regime di contitolarità.

Art. 9 Durata dell'accordo

9.1 La durata del presente accordo è correlata alla somministrazione dei servizi elencati in premessa.

9.2 Il presente accordo deve intendersi risolto nel caso di cessazione della somministrazione dei servizi elencati in premessa.

Art. 10 Disposizioni conclusive

10.1 Le eventuali modifiche al presente Accordo sono apportate per iscritto.

10.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Art. 11 Registrazione e spese

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e ss.mm.ii..

Il presente atto composto da numero 5 pagine scritte per intero e numero 11 righe della pagina 6 viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell'Unione Terre di Castelli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Terre di Castelli – Emilia Muratori
Per il Comune di Castelnuovo Rangone – Massimo Paradisi
Per il Comune di Castelvetro di Modena – Fabio Franceschini
Per il Comune di Guiglia – Iacopo Lagazzi
Per il Comune di Marano sul Panaro – Giovanni Galli
Per il Comune di Savignano sul Panaro – Enrico Tagliavini
Per il Comune di Spilamberto – Umberto Costantini
Per il Comune di Vignola – Anna Paragliola
Per il Comune di Zocca – Federico Ropa

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)